



Tribunale Ordinario di Ancona
Sezione II civile
Ufficio procedure concorsuali

IL TRIBUNALE

in persona del Giudice delegato, Dott.ssa Giuliana Filippello, nel procedimento iscritto al n. r.g. P.U. **80-1/2024** per l'ammissione al concordato minore in continuità diretta ex art. 74 e ss. CCII promosso da CARMELA LAURIA (C.F.: [REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED] alla via [REDACTED], quale titolare dell'omonima impresa individuale (p. iva: [REDACTED]), con sede legale in in [REDACTED] (AN), via [REDACTED] [REDACTED] con l'avv. BEATRICE SPITONI e con l'ausilio dell'OCC, avv. Maria Laura Saracchini,

vista la delega istruttoria,

visto il provvedimento del 11/06/2024 con il quale, previa segnalazione della sussistenza di profili di criticità in ordine alla sostenibilità in termini economici finanziari della proposta di concordato nonché dell'opportunità di accantonamento prudenziale di somme a favore del creditore ALICUDI SPV S.R.L., veniva concesso un termine per l'integrazione della documentazione;

vista la nota di deposito documentale del 28/06/2024 con la quale la ricorrente, sostenendo la piena sostenibilità della proposta, procedeva ad una rimodulazione del piano, quanto all'importo messo a disposizione della procedura nonché alla durata, tenuto conto della situazione economica aggiornata all'attività di cui al primo semestre 2024 e agli ulteriori introiti derivanti dalla collaborazione con la società [REDACTED];

sentite le parti all'udienza del 04/07/2024 ove la ricorrente confermava la modifica della proposta secondo l'integrazione dell'OCC del 28/06/2024, ovvero la messa a disposizione dell'importo mensile di € [REDACTED] per 90 mesi, e veniva riservata la decisione;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 31/05/2024, CARMELA LAURIA, quale titolare dell'omonima impresa individuale, ha proposto domanda di ammissione alla procedura di

concordato minore in continuità diretta ex art. 74 e ss. CCII, ed ha provveduto in data 01/07/2024 all'integrazione della documentazione allegata alla suddetta domanda;

2. Sussiste la competenza dell'adito Tribunale ex art. 27, comma 2, CCII in quanto la ricorrente è residente nel Comune di Ancona;

3. Con riferimento alla sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 74, commi 1 e 2, CCII si osserva che:

- la ricorrente versa in stato di sovraindebitamento, avuto particolare riguardo ai dati esposti nella situazione patrimoniale, economico e finanziaria ex art. 75, comma 1, lett. b), CCII, ed alle evidenze delle scritture contabili depositate ex 75, comma 1, lett. a) CCII;
- la proposta di concordato prevede la prosecuzione dell'attività imprenditoriale dalla quale la ricorrente conta di ritrarre la somma di euro [REDACTED], da versarsi in rate mensili dell'importo di euro [REDACTED] nel termine di 90 mesi, la vendita dei beni immobili di cui la medesima risulta proprietaria pro quota siti in [REDACTED] (AN), [REDACTED] del valore stimato di circa [REDACTED], nonché l'immissione di finanza propria dell'importo di euro [REDACTED] da versarsi entro 3 mesi dalla dichiarazione di apertura della procedura di concordato minore;
- la ricorrente ha domandato l'apertura della procedura di concordato minore in continuità diretta nella sua qualità titolare dell'omonima impresa individuale per debiti contratti nell'ambito di detta attività, tra i quali quelli per l'acquisto di macchinari ed attrezzature impiegati nel centro estetico, nonché per quelli contratti per il soddisfacimento delle esigenze di vita del proprio nucleo familiare, compresa quella di acquistare la casa familiare;
- attesa la già rilevata natura imprenditoriale dell'attività esercitata e dell'indebitamento che ne è conseguito deve escludersi in capo alla ricorrente la qualifica di consumatore secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) CCII;
- non risultano, peraltro, superati in capo alla medesima ricorrente i limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, dal che deriva la legittimazione alla richiesta di apertura della procedura di concordato minore;

4. La documentazione depositata risulta completa e conforme alle previsioni di cui all'art. 75 CCII atteso che risultano allegati alla domanda:

- a) i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori;
- b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute, con l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;
- d) gli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;

e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

5. La domanda è stata formulata tramite l'OCC territorialmente competente e ad essa risulta allegata la relazione particolareggiata di cui all'art. 76, comma 2, CCII che comprende:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (riguardo alle quali l'esperto rileva che l'attività di parrucchiera avviata il [REDACTED] con il marito, poi deceduto, e successivamente estesa anche al settore del commercio al dettaglio di prodotti cosmetici nonché a quella di estetista, è entrata in crisi a seguito dell'avvento della pandemia e anche a causa di alcuni cambiamenti nell'assetto della stessa);

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, individuabili nel fatto che la ricorrente, vedova e con un figlio minore, non è stata in grado di far fronte, con il reddito ordinariamente ritratto dalla propria attività, alle necessità della famiglia, intese come spese per la soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti, nonché all'indebitamento contratto;

a) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

b) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (Con riferimento alla quale si rileva, nella relazione, che il valore realizzabile da un'eventuale attività liquidatoria del bene immobile di maggiore rilevanza, ovvero il cespite staggito nella procedura esecutiva immobiliare n. [REDACTED], già oggetto di due tentativi di vendita andati deserti e con prossima asta con offerta minima pari ad € [REDACTED] non consentirebbe neanche l'integrale soddisfazione del creditore ipotecario di primo grado. Inoltre, va considerato che l'aggiudicazione a terzi dei beni staggiti, adibiti a residenza della ricorrente e del figlio minore, comporterebbe la necessità di reperire altra abitazione da condurre in locazione con costi che aggraverebbero la situazione economica della ricorrente);

a) l'indicazione presumibile dei costi della procedura (€ [REDACTED]);

b) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;

c) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi.

6. L'OCC ha allegato di aver dato notizia dell'incarico ricevuto all'agente della riscossione e agli uffici fiscali competenti, anche degli enti locali, ed ha relazionato in merito al comportamento dei soggetti finanziatori nella valutazione del merito creditizio della ricorrente, non rilevando violazioni dei principi di verifica della capacità reddituale del finanziato in capo agli Istituti di credito;

7. Quanto al merito della proposta, a fronte di un passivo ammontante ad € [REDACTED] (composto da € [REDACTED] in prededuzione) e di un attivo pari ad € [REDACTED] (composto

per euro [REDACTED], da finanza propria ricavata dalla retribuzione mensile pari ad euro [REDACTED] per 90 mesi, per circa euro [REDACTED] dalla vendita dei beni immobili di cui la medesima risulta proprietaria pro quota siti in [REDACTED] (AN), [REDACTED], per euro [REDACTED] da finanza propria da versarsi entro 3 mesi dalla dichiarazione di apertura della procedura di concordato minore) la proposta prevede:

- a) la prosecuzione dell'attività imprenditoriale;
- b) la messa a disposizione della procedura parte degli importi ritratti dalla già menzionata attività, al netto di quanto necessario per il mantenimento proprio e del nucleo familiare secondo le modalità innanzi indicate, la vendita dei cespiti immobiliari di cui la ricorrente risulta proprietaria pro quota siti in [REDACTED] (AN), Contrada Serralta, come indicati nel ricorso introduttivo, e il versamento dell'importo di euro [REDACTED] derivante da finanza propria;
- c) di garantire ai creditori i seguenti pagamenti:
 - il pagamento integrale dei crediti prededucibili, ivi incluse le spese stimate della proc. Es. n. [REDACTED] (euro [REDACTED]), per € [REDACTED] (classe 1);
 - il pagamento del creditore ipotecario I grado ORGANA SPV nella misura del 50% per euro € [REDACTED] e del creditore ipotecario AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE nella misura del 20% per euro [REDACTED] (classe 2);
 - il pagamento del creditore privilegiato e chirografo AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE nella misura dell'8% per euro [REDACTED] e del creditore privilegiato INPS nella misura dell'8% per euro [REDACTED] (classe 3);
 - il pagamento del creditore ELIPSO FINANCE per la parte di credito ipotecario II grado nella misura dell'8% per euro [REDACTED] e per la parte di credito chirografario nella misura del 3% per euro [REDACTED] (classe 4);
 - il pagamento del creditore ipotecario degradato a chirografo ALICUDI SPV nella misura del 3% per euro [REDACTED] (fondo di accantonamento);
- d) indica in modo sufficientemente specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento, prevedendo il soddisfacimento dei creditori nel termine di 90 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato;
- e) prevede la suddivisione in 4 classi di creditori come sopra indicato.

8. Non ricorrono, pertanto, le ipotesi di inammissibilità della domanda di cui all'art. 77 CCII e la medesima appare ammissibile, avendo la ricorrente prodotto la documentazione di cui agli articoli 75 e 76 CCII. La suddetta documentazione ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della debitrice ed il suo stato di insolvenza senza che siano emersi elementi atti a far ritenere il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), nn. 1, 2 e 3 ovvero che la medesima debitrice abbia compiuto atti in frode ai creditori o che sia già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

9. Ritenuto che si debba provvedere alla nomina del commissario giudiziale perché svolga le funzioni dell'OCC, essendo richiesta la sospensione generale delle azioni esecutive individuali, ivi inclusa procedura esecutiva immobiliare n. [REDACTED] R.G. del Tribunale di Ancona, e che la nomina appaia necessaria per tutelare gli interessi delle parti ex art. 78, comma 2-bis, CCII;

visti gli artt. 74 e ss. CCII

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di concordato minore in continuità diretta di CARMELA LAURIA, quale titolare dell'omonima impresa individuale (C.F. [REDACTED] - p. iva: [REDACTED], con sede legale in [REDACTED] (AN), via [REDACTED]
[REDACTED]

conferma la nomina dell'avv. SARACCHINI MARIA LAURA anche per la carica di commissario giudiziale affinché svolga le funzioni dell'OCC;

ordina ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;

dispone che l'OCC comunichi a tutti i creditori la proposta ed il presente provvedimento entro **giorni 10** dalla data in cui ne ha ricevuto comunicazione da parte della cancelleria;

assegna ai creditori il termine di **trenta giorni** decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento per fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma i-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, avvertendo che, in mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa ai sensi dell'art. 79 comma 3 CCII;

dispone che con la dichiarazione di adesione o di mancata adesione i creditori indichino un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni, avvertendo che in mancanza, i provvedimenti verranno comunicati mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 78 comma 4 CCII;

onera l'OCC di relazionare al gd **entro i successivi cinque giorni** circa le dichiarazioni dei creditori per l'assunzione dei conseguenti provvedimenti ex art. 80 CCII e

riserva di decidere, in assenza di contestazioni dei creditori, sull'omologa del concordato minore proposto all'esito della scadenza del predetto termine di trenta giorni assegnato ai creditori e del deposito entro i successivi cinque giorni da parte del professionista che svolge le funzioni di OCC di una relazione finale sul raggiungimento o meno delle

maggioranze richieste (nella stessa verranno inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori e con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti; è altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti; alla relazione è allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione dei voti e la documentazione relativa alle comunicazioni ai creditori della proposta e del presente decreto), con indicazione dell'eventuale presentazione di contestazioni da parte dei creditori; in caso di contestazioni da parte dei creditori verrà fissata apposita udienza con termini alle parti interessate per il deposito di note difensive;

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, ivi inclusa la proc. es. imm. n. [REDACTED], né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento nel sito web del Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale – e nel registro delle imprese;

Il presente decreto non è soggetto a reclamo ex art. 78, comma 1, CCII e la sua esecuzione è a cura dell'OCC ex art. 78, comma 3, CCII.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

Ancona, li 09/07/2024

Il Giudice delegato
Dott.ssa Giuliana Filippello